

C

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione - Natura

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione riconosciuta **"FEDERTREK - ESCURSIONISMO E AMBIENTE Associazione di Promozione Sociale (ETS)** in breve **"FEDERTREK - ESCURSIONISMO E AMBIENTE A.P.S. (ETS)**.

L'Associazione opererà quale Ente del Terzo Settore, ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D.lgs. n. 117 del 2017, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione adotta nella propria denominazione l'acronimo "APS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

La qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) diventerà operativa con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a seguito dell'iscrizione in esso del presente statuto.

Il presente statuto verrà iscritto nel competente Registro di cui all'articolo 7 della Legge n. 383/2000, la cui abrogazione diverrà effettiva a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 102, quarto comma, del D.lgs. n. 117/2017 e, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 54 del D.lgs. n. 117/2017, il competente Ente pubblico territoriale provvederà a comunicare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, una volta costituito, i dati in possesso, relativamente all'ente in oggetto, ai fini della migrazione dai Registri speciali già esistenti alla sezione Associazioni di Promozione Sociale del R.U.N., di cui all'articolo 46 del D.lgs. n. 117/2017.

L'Associazione **"FEDERTREK - ESCURSIONISMO E AMBIENTE A.P.S. (ETS)** è un'organizzazione apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Si ispira ai principi democratici e promuove la partecipazione di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e secondo principi di sussidiarietà.

Agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea ed extra-europei; si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ai principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, al Trattato dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, agli ideali del libero

associazionismo.

È impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi e perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita, per la tutela dei propri associati e per lo sviluppo dell'associazionismo, a tutti i livelli e in difesa della laicità delle istituzioni.

È retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità.

L'Associazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017, svolge le proprie iniziative di promozione sociale e di salvaguardia ambientale con il contributo di volontari e degli Enti Affiliati (associazioni, riconosciute e non, anche in forma di organizzazioni di volontariato e di imprese sociale, comitati, cooperative sociali, circoli culturali ed enti in generale, che si riconoscono nelle regole del presente Statuto e nelle sue varie articolazioni).

Articolo 2 - Finalità, scopi e obiettivi

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - Finalità e scopi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri associati, delle persone aderenti agli enti associati e dei tesserati, per le finalità di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 117/2017:

* lettera **D**: "educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

* lettera **E**: "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281";

* lettera **F**: "interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni";

* lettera **I**: "organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al codice del

Terzo Settore;

* lettera K: "organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso";

* lettera L: "formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa";

* lettera T: "organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche";

* lettera W: "promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE - Obiettivi

1. L'Associazione ha come obiettivo, senza scopo di lucro, la promozione di attività di promozione sociale, culturali, formative, turistiche, ambientali, del tempo libero e sportive, riferite alle finalità e agli scopi sopra esposti e segnatamente:

- la promozione dell'educazione, l'istruzione e la formazione professionale ed extra-scolastica, con finalità educativa, nell'interesse sociale con ogni modalità operativa, per una crescita di conoscenze e competenze sulla linea del Lifelong Learning per una crescita civile, e soprattutto per cogliere opportunità professionali soprattutto per i giovani;

- la prestazione di interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, al fine di garantire l'integrità delle risorse naturali per le generazioni future, secondo i principi della sostenibilità; la prestazione di interventi e servizi finalizzati a favorire la realizzazione di una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile;

- la tutela e la conservazione del patrimonio culturale e del paesaggio, formando soprattutto i giovani al fine della realizzazione di un positivo rapporto con la natura, per la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale;

- l'organizzazione e la gestione di attività culturali e artistiche finalizzate alla promozione della cultura, valorizzando la creatività con forme di libera espressione anche editoriali, informatizzate e fotografiche, grazie alla pratica del volontariato in ossequio al principio di sussidiarietà preordinato a una crescita della società

civile, principalmente all'interno delle strutture scolastiche;

- la promozione e la realizzazione della pratica dell'escursionismo e di tutte le attività connesse - con o senza attrezzature tecniche - nonché di attività ludico-motorie e altre attività del tempo libero a diretto contatto con la natura, in tutte le forme, ambienti e stagioni; la protezione e lo sviluppo delle tradizioni rurali e montane per la salvaguardia ed il rispetto delle culture locali; la conoscenza dei territori ove le attività sono svolte, della cultura, dei beni culturali e naturali e delle attività economiche tradizionali dei medesimi, con particolari riguardo a quelle maggiormente ecocompatibili, nonché delle strutture turistico-ricettive più legate alle realtà locali; la tracciatura, il mantenimento, l'identificazione attraverso adeguata segnaletica, carte e guide di sentieri destinati all'escursionismo;; promozione del turismo sociale e sostenibile come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e i territori in cui vivono, anche attraverso gemellaggi, scambi internazionali e forme di turismo consapevole;

- il perseguimento del benessere sociale, in ossequio alla realizzazione del "diritto alla felicità", per favorire l'elevazione culturale e il miglioramento della condizione psico-fisica dei propri associati, dei più giovani e dell'individuo in generale;

- la promozione di attività che favoriscano il coinvolgimento di soggetti socialmente svantaggiati e diversamente abili; la promozione del contatto diretto tra i giovani e l'ambiente naturale, sviluppandone le capacità di conoscenza, interpretazione anche al fine del rispetto della dignità personale altrui;

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e attività ludico motorie legate all'Ambiente, al tempo libero e all'inclusione sociale in tutte le forme, ambienti e stagioni;

- la promozione, l'informazione e la formazione in tema di diritti sociali e civili dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, anche attraverso pubblicazioni editoriali, pure informatizzate, in favore degli associati e delle persone aderenti agli enti associati e dei terzi; la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, nell'ottica della mobilità e degli scambi generazionali, in particolare tra giovani, anche attraverso stages in Italia e all'estero, comprese le attività all'interno del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Comunità Europea;

- lo svolgimento delle predette attività, anche in collaborazione con altre realtà associative, sportive, forze

Prodotto
Atto


sociali ed Istituzioni per implementare la normativa e perfezionare gli interventi pubblici in materia di ambiente, turismo, sport e Associazionismo.

Le finalità, gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione si sviluppano concretamente nel prestare supporto a tutte le attività dei membri affiliati, garantendo la rappresentanza dei relativi interessi presso tutte le Istituzioni ed Enti nazionali ed europei, sia pubblici che privati.

ATTIVITA' SECONDARIE

L'Associazione può esercitare, inoltre, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs.117/2017, attività diverse da quelle di interesse generali sopra indicate, che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.

La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Nazionale, giusta quanto previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018.

Articolo 3 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma. in Via Santa Giovanna Elisabetta n. 56.

Possono essere istituite unità locali o sedi secondarie in qualsiasi località, sul territorio italiano, con delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 4 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 - Denominazione e Logo

La denominazione, nonché il logo o gli eventuali altri loghi sono di esclusiva titolarità dell'Associazione.

Potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dalle proprie strutture territoriali e dai soci affiliati, se regolarmente autorizzati dalla Associazione, secondo quanto disposto dai Regolamenti.

Articolo 6 - Riconoscimenti

L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli associati, e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, potrà attivare la procedura per l'evoluzione del presente Ente in Associazione con personalità giuridica, il tutto in conformità alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7 - Adesione ad altri Enti, Accordi, Collaborazioni e Convenzioni

L'Associazione può aderire ad altri enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati.

L'Associazione può stipulare accordi, protocolli e convenzioni. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Nazionale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

CAPO II - ATTIVITÀ

Articolo 8 - Organizzazione delle attività

Per il raggiungimento delle finalità, degli scopi e degli obiettivi di cui al Capo I, l'Associazione organizza attività di promozione sociale, finalizzate alla conoscenza della cultura e delle tradizioni dei luoghi dove le attività sono svolte, alla salvaguardia dell'ambiente, all'educazione ambientale e al miglioramento psico-fisico degli associati, alla socializzazione, alla formazione culturale e professionale degli associati e alla diffusione delle attività escursionistiche. Le precedenti attività possono avere anche la connotazione di promozione sportiva laddove consentito, nel rispetto della normativa vigente in materia. L'organizzazione di tali attività si fonda prevalentemente su prestazioni spontanee e volontarie.

Articolo 9 - Gestione delle attività organizzate

Nel perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza finalità di lucro, le strutture territoriali dell'Associazione, gli organi centrali e periferici e le strutture associative affiliate, anche in collaborazione tra loro e/o con soggetti pubblici e/o privati, possono:

- a) organizzare e gestire direttamente o tramite strutture collegate le attività previste dallo Statuto;
- b) costruire, attrezzare, acquisire, condurre in locazione strutture, anche affidate in gestione da enti pubblici e privati.

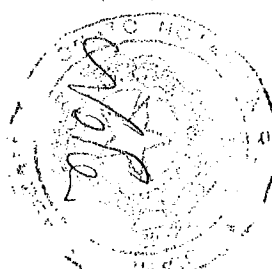
A titolo esplicativo, non esaustivo, per strutture si intende:

- strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva e l'attività motoria in generale;
- spazi e strutture per la cultura, l'arte, lo spettacolo e le attività musicali;
- strutture ricettive quali ostelli, camping, case per ferie, rifugi;
- strutture di ristorazione e per la somministrazione di alimenti e bevande;
- centri di incontro e di ricreazione, sale da ballo e da intrattenimento;
- biblioteche, ludoteche, strutture informative, formative, di ricerca e studio.

È compito del Consiglio Nazionale approvare i programmi annuali di attività della struttura centrale.

I programmi di attività delle strutture territoriali sono

Giuseppe Nicol



approvati dalle competenti assemblee.

Articolo 10 - Raccolta Fondi

L'Associazione, al fine di realizzare le attività associative di cui sopra, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l'erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, avvalendosi di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

CAPO III - FUNZIONAMENTO

Articolo 11 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti dal fondo di dotazione pari a Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) e da:

- a. quote associative;
- b. erogazioni liberali di associati e terzi;
- c. contributi, apporti e finanziamenti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. contributi di organismi internazionali;
- e. donazioni e lasciti testamentari;
- f. entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- g. rendite patrimoniali mobiliari e immobiliari;
- h. contributi provenienti da strutture territoriali;
- i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'articolo 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate e rendite comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Qualora il fondo di dotazione risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'Assemblea Nazionale, senza indugio deve provvedere alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o la fusione o lo scioglimento

dell'Ente.

Articolo 12 - Esercizio sociale, scritture contabili e bilancio - libri sociali

L'esercizio finanziario/sociale dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Le strutture territoriali non possono prevedere nei propri statuti una diversa scansione temporale dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua consultazione, nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, che deve svolgersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, anche di natura pubblicitaria.

Tra le voci di bilancio, potranno essere previsti fondi per la copertura di rischi e di costi futuri.

L'Associazione, inoltre, previa delibera del Consiglio Nazionale in tal senso, procede annualmente alla predisposizione di un rendiconto/bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea degli associati.

L'Associazione, infine, oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 di detto Codice.

Articolo 13 - Gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D. Lgs. n. 117/2017.

E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del Codice del Terzo Settore, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Giuseppe
Michel


I Comitati Regionali operano con autonoma gestione finanziaria, nel rispetto dei principi sopra definiti.

Il Consiglio Nazionale definisce la percentuale degli introiti derivanti da "affiliazione e tesseramento" da destinarsi alla gestione finanziaria dei Comitati Regionali. Il Consiglio Nazionale potrà inoltre deliberare, per il raggiungimento dei fini istituzionali, la devoluzione di contributi ai propri organi territoriali.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione e le eventuali riserve di liquidità sono depositati presso uno o più Istituti di credito e/o investiti in titoli garantiti dallo Stato, a scelta del Consiglio Direttivo di competenza (Nazionale o Regionale), con criteri di massima trasparenza e prudenza, e sentito il parere vincolante del rispettivo Collegio dei Revisori.

Articolo 14 - Collaboratori Remunerati

Per lo svolgimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli Organi Sociali, nel rispetto dei poteri agli stessi assegnati e ferma restando l'eventuale remunerazione delle cariche sociali, nel rispetto tassativo di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, lettera a) del D. Lgs 117/17, possono, nei limiti di cui all'articolo 36 del D. Lgs 117/17, servirsi dell'opera di collaboratori remunerati, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati/tesserati, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del citato D. Lgs.

Capo IV - SOCI, TESSERATI E AFFILIAZIONE

Articolo 15 - Soci ed Affiliazione

L'Associazione deve essere formata da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da almeno 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale. Associati possono essere persone fisiche, Organizzazioni di volontariato, e, in genere, Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro - nei limiti indicati al successivo comma - anche con struttura essenzialmente locale e regionale, che si configurano come affiliati e che si riconoscono negli scopi statuari, accettando le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

A tal riguardo, potranno essere ammessi, come associati, altri Enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro, nei limiti indicati all'interno del D.lgs. n. 117/2017, articolo 32, comma 2.

Esaurita la fase della fondazione, Soci Ordinari della FederTrek sono le Associazioni di Promozione Sociale e, in generale, gli enti del Terzo Settore o, comunque, senza scopo di lucro, nei predetti limiti indicati all'interno del D.lgs. n. 117/2017, articolo 32, comma 2, che, in forma associata, si riconoscano nelle regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni, di seguito denominati genericamente

"Associazioni". Queste ultime, con o senza personalità giuridica, sono rappresentate dai loro Presidenti e la rispettiva "domanda di affiliazione" deve essere accettata dal Consiglio Nazionale.

I soci ordinari ("associazioni") debbono, quale condizione per l'affiliazione, conformarsi ai requisiti previsti dall'articolo 148 del D.P.R. 917/86

Le Associazioni affiliate sono costituite esclusivamente da persone fisiche e debbono inoltre:

- a) attenersi allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Associazione, nonché allo Statuto e ai Regolamenti della struttura territoriale cui aderiscono, ivi comprese le eventuali successive modifiche;
- b) avere oggetto sociale e obiettivi statutari compatibili con quelli dell'articolo 2 del presente Statuto;
- c) avere la sede sociale sul territorio italiano, pur potendo stabilire sedi operative in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Le modalità di affiliazione, i requisiti necessari e le procedure interne per l'accettazione delle domande di affiliazione, nonché gli aspetti patrimoniali e finanziari, sono definiti con specifico Regolamento, deliberato dal Consiglio Nazionale.

L'affiliazione all'Associazione può cessare con delibera del Consiglio Nazionale:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento dell'Associazione;
- c) per esclusione nel caso di modifiche del proprio Statuto che siano in contrasto con le disposizioni del precedente comma;
- d) per esclusione a causa di comportamenti di fatto, che si pongano in evidente contrasto con i fini istituzionali dell'Associazione;
- e) per esclusione derivante da morosità nel pagamento delle quote annuali di affiliazione e/o di tesseramento.
- f) per inattività durante l'ultimo anno sociale;

Alle Associazioni che cessano di essere affiliate è fatto assoluto divieto dell'utilizzo del logo FederTrek anche se essi sono stati a suo tempo autorizzati dalla struttura cui erano affiliati ai sensi del presente statuto.

In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto, ai sensi del presente Statuto. Il Consiglio Nazionale può procedere alla cancellazione dal libro Soci delle Associazioni che non risultano più affiliate.

Ogni Organo Sociale può promuovere presso il Consiglio Nazionale apposita azione ai fini della cancellazione dell'affiliazione di una Associazione, per legittime cause diverse dal mancato rinnovo dell'affiliazione stessa.

La cancellazione, sentite le parti in causa, deve essere

Giuseppe Manti



deliberata dall'Assemblea Nazionale, con una maggioranza che rappresenti più della metà degli aventi diritto al voto. Contro la decisione di esclusione è ammesso ricorso, da parte dell'Associazione interessata, entro 90 (novanta) giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che, sentite le parti, si pronuncia in via definitiva entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 16 - Tesserati

Sono tesserati dell'Associazione le persone fisiche iscritte alle "Associazioni" affiliate.

La qualità di "Tesserato Federtrek" si acquisisce al momento del rilascio e/o della vidimazione per rinnovo della tessera sociale annuale, in osservanza delle procedure di ammissione e del pagamento della quota stabilita.

I tesserati hanno il diritto di partecipazione all'attività dell'Associazione direttamente e/o attraverso le rispettive "Associazioni" di appartenenza e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche sociali elettive. Possono usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale.

I tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, nonché delle Associazioni di appartenenza, nonché alle normative di settore. La qualifica di Tesserato dell'Associazione può cessare:

- a) secondo le modalità di cui allo statuto dell'Associazione di appartenenza;
- b) per cessazione di affiliazione all'Associazione da parte dell'Associazione di appartenenza;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto dell'Associazione di appartenenza;
- e) per sospensione o esclusione deliberata dall'organo competente, audit sia l'Associazione di appartenenza che l'interessato, a seguito di comportamenti che possano danneggiare gravemente l'immagine dell'Associazione; l'Associazione di appartenenza e/o l'interessato potranno ricorrere entro 45 (quarantacinque) giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che si pronuncerà in via definitiva entro 30 (trenta) giorni.

Articolo 17 - Volontari

L'Associazione può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs.117/2017 di volontari anche appartenenti agli Enti affiliati, nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti

ed esclusivamente per fini di solidarietà e, conseguentemente l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo dai beneficiari, fermo restando il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs 117/17.

Articolo 18 - Adesione

Per aderire all'Associazione, i soci/Associazioni devono versare una quota di affiliazione e attenersi ai Regolamenti. La quota o "contributo associativo" corrisposta dai soci rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, e pertanto non è in nessun caso rimborsabile. La quota è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale e le modalità vengono stabilite dal Regolamento di Affiliazione.

Le modalità e le condizioni di adesione all'Associazione ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dai Regolamenti.

Articolo 19 - Diritti degli Enti affiliati e dei Tesserati

1. Gli Enti affiliati hanno diritto:

a. di promuovere proprie attività nonché di partecipare alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi statutari;

b. usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al rilascio del certificato di affiliazione.

Gli Enti affiliati hanno inoltre diritto, tramite il loro legale rappresentante o loro delegato:

a. di approvare i bilanci/rendiconti di esercizio preventivo e i rendiconti economico-finanziario/bilanci consuntivi;

b. di approvare e modificare gli statuti delle strutture territoriali di appartenenza e della struttura nazionale;

c. di partecipare alle assemblee delle strutture territoriali di appartenenza e Nazionale;

d. di eleggere gli organismi di direzione, garanzia e controllo delle strutture territoriali di appartenenza e della struttura nazionale.

I Tesserati hanno diritto di:

a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione e dagli Enti affiliati;

b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) ad essere eletti negli organismi statutari dell'Ente affiliato cui aderiscono e delle strutture centrali e territoriali dell'Associazione. Hanno diritto all'elettorato



attivo e passivo tutti gli associati, maggiorenni, in regola con l'affiliazione, il tesseramento e il versamento delle quote associative.

CAPO V - ORDINAMENTO

Articolo 20 - Organi Sociali

Gli Organi Sociali si suddividono in:

Organi Nazionali

- a. Assemblea Nazionale;
- b. Consiglio Nazionale;
- c. Presidente Nazionale;
- d. Vicepresidente Nazionale;
- e. Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- f. Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- g. Collegio di Rappresentanza degli Accompagnatori (facoltativo)
- h. Organo di Controllo, nominato ai sensi all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017;
- i. Organo di Revisione, nominato ai sensi all'articolo 31 del D. Lgs 117/2017.

Ai componenti degli Organi Sociali (e sempre nel rispetto di quanto imperativamente disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore), oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, possono essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze. In ogni caso non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

Organi Territoriali:

- j. Assemblee dei Comitati Regionali;
- k. Consigli Direttivi dei Comitati Regionali;
- l. Presidenti e/o vicepresidenti dei Comitati Regionali;
- m. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (facoltativo);
- n. Delegati Territoriali;

Organi Tecnici:

- o. Commissioni Tecniche Nazionali;
- p. Commissioni Tecniche Regionali.

Articolo 21 - Comitato d'Onore

Il Comitato d'Onore è composto da membri onorari, nominati su proposta di un Organo Nazionale, dall'Assemblea Nazionale, che contestualmente procede alla nomina del Presidente del Comitato sentito il parere del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Probiviri, qualora istituito.

Le nomine dovranno riguardare personalità nazionali ed europee che abbiano dimostrato di avere conoscenza e di condividere gli scopi e gli ideali dell'Associazione.

I membri onorari sono nominati a vita, ferma restando la possibilità della loro espulsione per legittimi motivi da parte dell'Assemblea Nazionale.

SEZIONE I - GLI ORGANI NAZIONALI

Articolo 22 - Assemblea Nazionale

Definizione e compiti

L'Assemblea Nazionale è l'organo principale e sovrano dell'Associazione e ad essa spettano compiti deliberativi e di controllo. All'Assemblea Nazionale, convocata in sessione ordinaria, sono riservati i poteri di:

- a. esaminare ed approvare gli Atti ed i Programmi sottoposti dal Consiglio Nazionale;
- b. esaminare ed approvare i bilanci e/o rendiconti consuntivi ed eventuali preventivi (questi ultimi ove predisposti dal consiglio Nazionale);
- c. eleggere, con votazioni su liste separate, i Consiglieri Nazionali, nonché i componenti degli organi collegiali di cui all'articolo 20;
- d. nominare ed escludere i membri del Comitato d'Onore di cui all'articolo 21.

All'Assemblea Nazionale, convocata in sessione straordinaria, sono riservati i poteri di:

- e. deliberare le modifiche statutarie;
- f. deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

A. Composizione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è costituita dai Soci dell'Associazione, ossia dagli "Enti affiliati" in regola con le prescrizioni del regolamento di affiliazione alla data dell'assemblea. Ogni "Ente affiliato" è rappresentato dal proprio Presidente. Il Presidente può delegare a rappresentarlo sia un membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione, che abbia, essa stessa, diritto di partecipare all'Assemblea.

Ciascun Presidente o suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, 3° comma del D.lgs 117/17.

La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati dell'Associazione.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto derivante dalla carica, ma con diritto di parola, il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, i Membri del Comitato d'Onore e degli altri Organi Sociali.

Convocazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Consiglio Nazionale anche fuori delle Sedi dell'Associazione, con lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Francesca M. M.



Il fax, la posta elettronica nonché le altre forme di comunicazione legali possono sostituire la lettera raccomandata, purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

L'Assemblea Nazionale per l'approvazione del bilancio o rendiconto deve essere convocata almeno una volta all'anno, ai sensi dell'articolo 13 e, ove ricorrano i presupposti, dell'articolo 14 del D.lgs 117/17, e/o se particolari motivi lo rendano necessario entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Nazionale deve convocare senza indugio l'Assemblea Nazionale quando ne sia stata fatta domanda da tanti soci che rappresentino un decimo degli affiliati, per deliberare sugli argomenti dagli stessi proposti.

Validità e Costituzione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 46 e 47 (Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione), è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Nazionale in carica, o in sua assenza da un Vicepresidente, previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del verbale dell'Assemblea.

Deliberazioni dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale, regolarmente costituita, sempre fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 46 e 47 (Modifiche Statutarie e Scioglimento dell'Associazione), delibera a maggioranza dei partecipanti. Nella deliberazione di approvazione del bilancio/rendiconto e in quelle riguardanti le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi sociali, si effettuano secondo apposito Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 24, terzo comma del D. Lgs 117/17, l'Assemblea può deliberare di attribuire agli associati che siano Enti del Terzo Settore, fino a un massimo di 5 (cinque) voti in proporzione al numero degli associati secondo modalità stabilite con apposito Regolamento.

Gli Organi Nazionali vengono eletti dall'Assemblea, previa

nomina di una Commissione Elettorale composta da cinque membri non candidati, su proposta del Presidente dell'Assemblea. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età.

Le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Nazionale.

Si applica quanto disposto dall'articolo 24 terzo comma del D.lgs n. 117/2017 e, pertanto, è consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile l'identificazione dei partecipanti e dei votanti.

Articolo 23 - Il Consiglio Nazionale

A. Composizione

Il Consiglio Nazionale è costituito da un minimo di cinque membri:

- a. il Presidente Nazionale;
- b. minimo quattro Consiglieri Nazionali.

I Consiglieri Nazionali sono eletti dall'Assemblea Nazionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, fermo restando il disposto dell'articolo 26, comma 2, del D. Lgs 117/17, che prescrive che la maggioranza dei componenti l'Organo di amministrazione deve essere scelta tra persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti giuridici associati.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, il Consiglio Nazionale elegge, tra i suoi membri:

- a. il Presidente Nazionale
- b. il Vicepresidente Nazionale (facoltativo, con possibilità di eleggerne due);
- c. il Segretario Nazionale;
- d. il Tesoriere Nazionale.
- e. Il Direttore Nazionale (facoltativo)

B. Compiti e poteri

Il Consiglio Nazionale è l'organo esecutivo dell'Associazione. Facoltativamente potrà essere redatto un Codice Etico e/o un Regolamento Comportamentale. Delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza dell'Assemblea Nazionale. In particolare, sono di sua esclusiva competenza:

- a. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Nazionale;
- b. la predisposizione del bilancio consuntivo annuale, redatto nel rispetto dei principi contabili, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- c. la predisposizione del bilancio preventivo annuale, quale documento programmatico della gestione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- d. le delibere su nuove affiliazioni e disposizioni di

Spedite a
Ministero



esclusione;

- e. le delibere di esclusione/sospensione dei Tesserati;
- f. la costituzione dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Territoriali;
- g. la costituzione delle Commissioni Tecniche Nazionali e la nomina dei relativi Coordinatori;
- h. tutti gli atti di straordinaria amministrazione mobiliari e immobiliari;
- i. la predisposizione di tutti i Regolamenti Esecutivi e Tecnici necessari al funzionamento dell'Associazione.
- j. l'istituzione di succursali, sedi operative e secondarie.

C. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente Nazionale lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. Dovranno comunque essere tenute almeno due riunioni per anno solare. La convocazione è fatta dal Presidente Nazionale con lettera raccomandata spedita sette giorni prima a cura del Segretario Nazionale. Il fax e/o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva o adeguata informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione è fatta con telegramma, fax, posta elettronica o altre forme di comunicazione legale, inviati almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i consiglieri. Ogni Membro del Consiglio potrà comunque porre il veto su di uno o più argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Nazionale, qualora il Presidente ne accerti la necessità, possono essere validamente tenute in audio e/o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché a condizione che sia garantito lo scambio di documenti relativi agli argomenti trattati.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale a cura del Segretario Nazionale o, in sua assenza, da un segretario nominato in sede di riunione, che lo sottoscrive congiuntamente al Presidente.

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto

di voto, ma con diritto di parola, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Coordinatori delle Delegazioni Territoriali e delle Commissioni Tecniche Nazionali, i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Probiviri, del Comitato d'Onore e degli altri Organi Sociali.

D. Elezione dei Consiglieri Nazionali

I Consiglieri Nazionali sono eletti dall'Assemblea Nazionale e secondo Regolamento, attraverso una procedura di voto che garantisca la rappresentatività degli organi territoriali sulla base del numero di Enti affiliati che lo compongono e del numero dei tesserati.

Le modalità di voto differiscono nel caso in cui nell'Associazione risultino costituiti almeno quattro Comitati regionali.

Le procedure di voto vengono definite con apposito Regolamento.

Elezioni con meno di quattro Comitati regionali

Il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio Nazionale viene deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quello delle elezioni. I Consiglieri Nazionali verranno eletti attraverso il voto diretto dei candidati.

Elezioni con almeno quattro Comitati Regionali

Ogni organo territoriale (Comitato o Delegazione) rappresenta un Collegio elettorale e contribuisce alla formazione numerica del Consiglio Nazionale.

Il numero di consiglieri eleggibili in ciascun Collegio viene così definito:

- ogni organo territoriale ha diritto ad un consigliere;
- per gli organi territoriali che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni, abbiano un numero maggiore o uguale a 20 (venti) Enti affiliati, in regola dal punto di vista amministrativo e finanziario, viene aggiunto un consigliere;
- per gli organi territoriali che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni, abbiano un numero maggiore o uguale a 1.000 (mille) tesserati, viene aggiunto un consigliere;
- per gli organi territoriali che, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello delle elezioni, abbiano un numero maggiore o uguale a 2.000 tesserati, viene aggiunto un consigliere;

Il numero massimo di Consiglieri eleggibili in ciascun collegio è pari a quattro.

Il numero dei Consiglieri che compongono il Consiglio Nazionale si ottiene attraverso la somma dei Consiglieri eleggibili in ciascun Collegio.

E. Decadenza del Consiglio Nazionale

In caso di cessazione dalla carica di un consigliere, sia per dimissioni, sia per qualsivoglia altra motivazione, subentra il candidato immediatamente successivo per voti

ottenuti nella relativa lista elettorale. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa, venga a mancare la metà del numero dei Consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale, l'intero Consiglio verrà ritenuto decaduto e si dovrà procedere a nuove elezioni entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Articolo 24 - Il Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, tra i Consiglieri eletti.

Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale:

- a. rappresenta legalmente, a tutti gli effetti, l'Associazione;
- b. convoca, su delibera del Consiglio Nazionale, l'Assemblea Nazionale,
- c. convoca e presiede il Consiglio Nazionale, dirigendone i lavori,
- d. sovrintende agli indirizzi ed ai programmi della politica Nazionale ed al regolare funzionamento delle relative attività;
- e. adotta in caso di estrema urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale con l'obbligo di sottoporle alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile, da convocarsi entro un massimo di giorni trenta;
- f. sottopone all'approvazione dell'Assemblea Nazionale la relazione consuntiva annuale;
- g. stipula contratti e accordi, assume spese ed obbligazioni, esercitando l'ordinaria amministrazione patrimoniale e finanziaria, ivi inclusa l'accensione di conto correnti presso istituti di credito/postali, nel rispetto del Bilancio Preventivo annuale e nell'ambito dei poteri di firma a lui delegati dal Consiglio Nazionale.
- h. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle funzioni è assunto dal Vicepresidente Nazionale.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi causa dovuto, dimissioni incluse, subentra nella carica il Vicepresidente Nazionale, sino al termine del mandato. Il Consiglio Nazionale, tuttavia, con il voto qualificato dei due terzi dei propri componenti, entro sessanta giorni dal subentro, può deliberare la convocazione dell'Assemblea Nazionale per rinnovare tutti gli Organi Nazionali. L'Assemblea deve tenersi entro e non oltre i successivi trenta giorni.

Articolo 25 - Il Vicepresidente Nazionale

Assumono la carica di "Vicepresidente Nazionale" uno o facoltativamente due membri nominati dal Consiglio Nazionale, tra i Consiglieri eletti su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza

del Consiglio Nazionale.

Ha il compito di sostituire il Presidente Nazionale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente e apposito regolamento. In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Nazionale.

Articolo 26 - Il Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale, tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale.

È compito del Segretario Nazionale:

- a. assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale e curare la redazione dei relativi verbali, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente Nazionale; in caso di sua assenza può essere sostituito da altro Consigliere Nazionale, su indicazione del Consiglio stesso;
- b. curare la conservazione di tutti gli atti dell'Associazione in conformità con le disposizioni di legge;
- c. provvedere alle comunicazioni tra i diversi Organi Sociali;
- d. provvedere alla comunicazione in materia di convocazione degli organi sociali, garantendone la forma ed il rispetto dei termini previsti;
- e. sovrintendere agli uffici dell'Associazione, al loro funzionamento e coordinamento;
- f. controllare il rispetto e l'applicazione della normativa ecologica e di tutela dell'ambiente di lavoro;
- g. controllare, in concerto con il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, il rispetto, da parte dei Comitati Regionali, degli adempimenti previsti dallo Statuto e dalla normativa civilistica di riferimento.

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Nazionale.

Articolo 27 - Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale è nominato dal Consiglio Nazionale tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione del patrimonio dell'Associazione.

È compito del Tesoriere Nazionale:

- a. provvedere alla redazione del Rendiconto/bilancio preventivo e consuntivo;
- b. compiere tutte le operazioni finanziarie attive e passive con poteri di firma, inclusa la firma disgiunta nei rapporti di conto corrente accesi presso istituti di

credito/postali, nei limiti fissati dal Consiglio Nazionale;

c. provvedere alla liquidazione dei rimborsi spese dei componenti gli Organi sociali, secondo le modalità e i criteri determinati dal Consiglio Nazionale;

d. garantire la tenuta di regolari scritture contabili nel rispetto delle normative civilistiche e tributarie;

e. provvedere al controllo, coordinamento ed armonizzazione, in concerto con il Collegio dei Revisori dei Conti, delle modalità e delle tecniche di tenuta delle scritture contabili dei Comitati Regionali, e della relativa conformità alla normativa civilistica e tributaria, fermo restando il rispetto della loro autonomia patrimoniale, .

In caso di suo impedimento definitivo, per qualsiasi causa dovuto, il Consiglio provvederà ad una nuova nomina, anche per cooptazione, su proposta del Presidente Nazionale.

Articolo 28 - Il Direttore Generale (facoltativo)

Il Direttore Generale è nominato facoltativamente dal Consiglio Nazionale tra i consiglieri eletti, su proposta del Presidente stesso. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Nazionale o su richiesta motivata del Presidente.

Al Direttore Generale possono essere delegati compiti di organizzazione interna, gestione di eventi, rapporti con associazioni e terzi, su proposta del Presidente e delibera del Consiglio Nazionale.

Articolo 29 - Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Nazionale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati all'Associazione, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura.

Il Presidente deve essere Revisore Legale iscritto all'apposito Registro. Per quanto riguarda la decadenza del Presidente e dei componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, nonché per le eventuali sostituzioni si applica quanto contemplato dal Codice civile. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale, nonché a quelle degli altri Organi, ove vengano assunti provvedimenti di carattere amministrativo.

I Revisori effettivi dei Conti possono, al fine di adempiere ai propri compiti istituzionali, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso tutte le strutture periferiche

dell'Associazione, previa comunicazione al Presidente Nazionale, al tesoriere nazionale, al responsabile dell'Organo Territoriale ed al presidente del Collegio dei Revisori competente.

Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti eventuali rilievi a carico dell'Associazione, debbono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente dell'Associazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 30 - Il Collegio dei Probiviri (facoltativo)

Il Collegio dei Probiviri è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

Dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Nazionale.

Il Presidente ed i Membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Nazionale tra soggetti con anzianità di iscrizione all'Associazione o altra Associazione/ente con caratteristiche similari di almeno cinque anni continuativi, e che abbiano presentato formale candidatura.

I Membri così eletti nomineranno al loro interno, a maggioranza semplice, il proprio Presidente.

Tra gli altri Membri eletti, i due componenti del Collegio più votati assumono la carica di membri effettivi, il terzo e il quarto quella di membri supplenti.

In caso di parità di voti, precederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Il Collegio ha il compito di conoscere e giudicare le eventuali controversie sorte nell'ambito dell'Associazione. Esso interviene sia d'iniziativa propria che su segnalazione dei Soci dell'Associazione o degli organi statutari.

È anche richiesto di esprimere il proprio parere sulle segnalazioni ai fini della nomina dei Membri Onorari. I membri del Collegio partecipano all'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Ha competenza anche nelle vertenze degli organi territoriali e tecnici.

Per il suo funzionamento deve essere redatto apposito regolamento.

Articolo 31 - Collegio di Rappresentanza degli Accompagnatori (facoltativo)

Il Collegio di Rappresentanza degli Accompagnatori dell'Associazione è composto dal Presidente, da quattro membri effettivi e tre membri supplenti eletti dagli accompagnatori iscritti nell'albo nazionale dell'Associazione, eletti secondo le modalità determinate con apposito Regolamento. Dura in carica quattro anni e decade nel caso in cui il numero dei membri in carica si riduca a meno di tre.

Con il citato regolamento, da approvare in sede di assemblea dei soci, saranno stabiliti i requisiti per l'elezione dei membri del Collegio stesso, nonché modalità e requisiti per gli elettori.

Il Collegio di Rappresentanza degli Accompagnatori dell'Associazione ha come scopo:

- promuovere e sostenere la figura dell'Accompagnatore dell'Associazione e valorizzarne e incentivarne l'attività;
- svolgere un ruolo attivo di stimolo e aggregazione tra gli Accompagnatori e di interlocuzione tra gli stessi e il Consiglio Nazionale.

Il Collegio è un organo consultivo ed almeno un suo membro, con diritto di parola ma non di voto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale. Il Collegio ha facoltà di proporre l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno delle riunioni a cui può partecipare.

Articolo 32 - Organo di Controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti, ove i suoi componenti siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/17, sia predisposto in conformità alle linee guida di cui al

medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 33 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

SEZIONE II - STRUTTURE PERIFERICHE

II/A - COMITATI REGIONALI

Articolo 34 - Il Comitato Regionale

A. Costituzione e finalità

I Comitati Regionali hanno il compito di coordinare, organizzare e promuovere l'attività delle Associazioni affiliate nel proprio ambito territoriale. I Comitati Regionali possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Nazionale, ogni qualvolta che, in una determinata Regione, si raggiunga almeno il numero di cinque associazioni affiliate e cinquecento tesserati. Nella delibera di costituzione del Comitato, il Consiglio nominerà un Delegato responsabile della procedura di costituzione e del rispetto delle normative legali ed amministrative.

Il Consiglio Nazionale potrà definire il Territorio di competenza del Comitato Regionale anche in deroga ai confini amministrativo-istituzionali, eventualmente includendo od escludendo province confinanti. Qualora i requisiti quantitativi sopra esposti venissero a mancare, il Consiglio Nazionale potrà decidere la decadenza del Comitato Regionale.

I Comitati Regionali hanno gestione finanziaria autonoma e svolgono la propria attività nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti Nazionali e delle direttive emanate dagli Organi Nazionali.

B. Sono soci del Comitato Regionale le "Associazioni" territoriali affiliate all'Associazione.

C. Organi del Comitato Regionale

Sono organi del Comitato Regionale:

- a. Assemblea Regionale dei Presidenti;
- b. Consiglio direttivo del Comitato Regionale;
- c. Presidente Regionale;
- d. Vicepresidente Regionale;
- e. Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (facoltativo).

Agli Organi dei Comitati Regionali si applicano, per analogia, le stesse norme previste per il funzionamento degli Organi Nazionali quando non diversamente stabilito

nella presente Sezione.

D. Vigilanza del Consiglio Nazionale

L'attività del Comitato Regionale è soggetta alla vigilanza del Consiglio Nazionale, il quale, in caso di violazione delle norme del presente Statuto, potrà sciogliere il Consiglio del Comitato Regionale e nominare, in provvisoria sostituzione, un Commissario Amministrativo determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui dovrà esaurire il suo mandato.

Articolo 35 - L'Assemblea Regionale dei Presidenti

A. Definizione e compiti

L'Assemblea Regionale è l'organo principale e sovrano del Comitato Regionale e alla stessa spettano compiti deliberativi e di controllo. All'Assemblea Regionale sono riservati i poteri di:

a. eleggere, con votazioni su liste separate, i Consiglieri Regionali, nonché i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

b. approvare la relazione programmatica del Presidente Regionale;

c. esaminare ed approvare i Bilanci Consuntivi e Preventivi, e le relazioni annuali. Detti documenti devono essere trasmessi per ratifica al Consiglio Nazionale nei tempi e con le modalità definite dal Regolamento predisposto a cura del Consiglio Nazionale stesso;

B. Composizione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è costituita dai Soci dell'Associazione, ovvero dalle "Associazioni" del territorio di competenza, in regola (anche finanziariamente) con l'affiliazione, alla data della convocazione. Ogni "Associazione" è rappresentata dal proprio Presidente. Il Presidente può delegare a rappresentarlo sia un Membro del proprio Consiglio Direttivo, sia un Presidente di altra Associazione, che abbia, essa stessa, diritto alla partecipazione all'Assemblea. Ciascun Presidente Regionale, o il suo Delegato, può rappresentare, direttamente o per delega, un massimo di tre Associazioni, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, 3° comma del D. Lgs. 117/17.

La validità della delega è accertata dal Presidente Regionale. La delega può essere conferita soltanto per una singola assemblea, con effetto anche per le convocazioni successive della stessa. Non sono ammesse deleghe parziali, per singole voci dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea. Tutti i rappresentanti le Associazioni devono essere tesserati all'Associazione.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, il Presidente Nazionale, o in sua vece un Consigliere Nazionale da lui delegato, il Presidente ed i Consiglieri Regionali, nonché il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

C. Convocazione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale è convocata dal Consiglio Regionale anche fuori delle Sedi del Comitato, ma comunque nel territorio di competenza, con lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nella convocazione devono essere indicati, sia per la prima che per la seconda convocazione, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

L'Assemblea Regionale per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio Regionale deve convocare senza indugio l'assemblea per deliberare sugli argomenti proposti da trattare, quando ne è fatta domanda da tante Associazioni che rappresentino il decimo degli affiliati.

D. Validità e Costituzione dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale, in sessione ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano rappresentati, direttamente o per delega, almeno la metà degli aventi diritto; in seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea, dichiarata aperta dal Presidente Regionale in carica, previa verifica del numero legale, elegge il Presidente della seduta, scegliendolo tra gli aventi diritto al voto. Il Presidente dell'Assemblea nomina quindi un Segretario per gli adempimenti formali e per la redazione del Verbale dell'Assemblea.

E. Deliberazioni dell'Assemblea Regionale

L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza semplice.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale. Le votazioni su persone, comprese le elezioni degli organi federali, si effettuano con modalità stabilite con apposito regolamento.

Gli Organi dei Comitati Regionali vengono eletti dalle Assemblee Regionali, previa nomina di Commissioni Elettorali composte da tre membri non candidati. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più giovane di età. Le deliberazioni dell'Assemblea Regionale debbono essere portate a conoscenza delle Associazioni Affiliate, a cura del Segretario Regionale.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili.

Articolo 36 - Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è costituito dal Presidente Regionale e da otto Consiglieri Regionali. Se le Associazioni

affiliate al Comitato sono meno di venti, il numero dei Consiglieri Regionali, può essere ridotto fino a quattro con delibera dell'Assemblea Regionale. I Consiglieri Regionali sono eletti dall'Assemblea Regionale, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, il Consiglio Regionale nomina, tra i suoi membri,

- a. Il Presidente Regionale;
- b. il Vicepresidente Regionale;
- c. il Segretario Regionale;
- d. il Tesoriere Regionale.

Per la convocazione, la validità delle deliberazioni, la decadenza e le integrazioni dello stesso, valgono per il Consiglio Regionale, ed in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto, per il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Regionale:

- a. promuove e disciplina l'attività dell'Associazione, secondo le direttive generali emanate dal Consiglio Nazionale;
- b. trasmette al Consiglio Nazionale, per il controllo di legittimità, le delibere dell'Assemblea Regionale relative all'elezione dei propri organi;
- c. vigila, nei limiti della propria competenza territoriale, sull'osservanza dello statuto e delle altre norme federali da parte delle Associazioni;
- d. cura che le Associazioni affiliate ed i relativi Tesserati siano in regola con i loro obblighi (anche finanziari) verso l'Associazione;
- e. provvede per conto del Consiglio Nazionale alla raccolta delle somme rivenienti da affiliazioni e tesseramenti, in conformità alle specifiche norme regolamentari e le disposizioni del Consiglio Nazionale;
- f. svolge e organizza, sul proprio territorio, l'attività degli Organi Tecnici Regionali;
- g. predispone il conto preventivo e il conto consuntivo che devono essere votati dall'Assemblea Regionale e ratificati dal Consiglio Nazionale, secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Nazionale stesso.

Articolo 37 - Il Presidente del Comitato Regionale

Il Presidente del Comitato Regionale è direttamente eletto dal Consiglio Direttivo Regionale tra i propri membri con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente Nazionale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Rappresenta l'Associazione nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Nazionale, in quanto compatibili.

Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

Articolo 38 - Il Vicepresidente Regionale

Il Vicepresidente Regionale è nominato dal Consiglio Regionale, tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dall'Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale. Ha il compito di sostituire il Presidente Regionale in caso di impedimento temporaneo o definitivo di quest'ultimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

Articolo 39 - Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Si applicano al Segretario Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Segretario Nazionale.

Il Segretario Regionale risponde funzionalmente al Segretario Nazionale.

Articolo 40- Il Tesoriere Regionale

Il Tesoriere Regionale viene nominato dal Consiglio Regionale tra i propri membri, su proposta del Presidente Regionale, durante la prima riunione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dall'Assemblea elettiva. Decade automaticamente con la decadenza del Consiglio Regionale.

Si applicano al Tesoriere Regionale, in quanto compatibili, e per analogia, le stesse norme previste nel presente Statuto, per il Tesoriere Nazionale.

Il Tesoriere Regionale risponde funzionalmente al Tesoriere Nazionale.

Articolo 41 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (facoltativo)

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea Regionale; dura in carica quattro anni e decade in caso di decadenza del Consiglio Regionale.

Il Presidente ed i membri sono eletti dall'Assemblea Regionale con votazioni separate tra soggetti, anche non tesserati all'Associazione, in possesso dei requisiti idonei e che abbiano presentato formale candidatura.

Si applicano al Collegio Regionale dei Revisori dei Conti le norme previste per il Collegio Nazionale, in quanto applicabili.

Articolo 42 - Le Delegazioni Territoriali

Nelle aree geografiche non organizzate in Comitato Regionale, il Consiglio Nazionale può istituire Delegazioni Territoriali, nominando alla loro direzione un Coordinatore Territoriale, stabilendone compiti, poteri, autonomie e struttura organizzativa.

SEZIONE III - ORGANI TECNICI

Articolo 43 - Commissioni Tecniche

Per un più efficace conseguimento degli scopi dell'Associazione, il Consiglio Nazionale può istituire Commissioni Tecniche, conferendo alle stesse la struttura organizzativa ritenuta più opportuna.

La direzione delle Commissioni è affidata a Coordinatori Tecnici Nazionali eletti dal Consiglio Nazionale. A loro volta, i Comitati Regionali potranno istituire Commissioni Tecniche Regionali sul territorio di propria competenza, e con riferimento alle Commissioni Tecniche Nazionali già istituite, affidandone la direzione a Coordinatori Tecnici Regionali, nominati dal Consiglio Regionale, tenuto conto delle indicazioni del Coordinatore Tecnico Nazionale di competenza.

I programmi delle Commissioni Tecniche Nazionali sono sottoposti al controllo del Consiglio Nazionale, al quale devono presentare relazioni, rendiconti e progetti, per l'approvazione.

Le Commissioni Tecniche Nazionali non hanno autonomia patrimoniale. A tal fine sono soggette al controllo finanziario del Tesoriere Nazionale.

Le Commissioni Tecniche Regionali operano in stretta osservanza alle direttive tecnico-organizzative della Commissione Tecnica Nazionale di riferimento, e sono da questa coordinate. La gestione finanziaria è di competenza del Comitato Regionale, a cura del Tesoriere Regionale, che provvede al relativo controllo.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44 - Candidatura alle Cariche Sociali

Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche elettive nazionali debbono porre la propria formale e specifica candidatura entro il decimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale di competenza. Per le cariche elettive regionali detto termine è fissato in giorni cinque.

La candidatura agli Organi Nazionali e/o Regionali, presentate nei termini di cui al comma precedente, deve essere sottoscritta da almeno un Ente affiliato.

Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili, le persone che non siano legalmente capaci di agire.

Non possono accedere alle cariche sociali, e non sono quindi candidabili le persone fisiche che esercitino attività o

ricoprano funzioni in conflitto di interesse con gli scopi dell'associazione.

Articolo 45 - Regolamenti

Per il corretto funzionamento e l'applicazione delle norme generali del presente Statuto, il Consiglio Nazionale potrà provvedere alla redazione ed approvazione di appositi Regolamenti articolati nelle seguenti aree:

- a. Regolamento per l'Affiliazione e/o il Tesseramento;
- b. Regolamento delle Norme Elettorali;
- c. Regolamenti Tecnici (Accompagnatori-volontari-altro);
- d. Regolamento dei programmi escursionistici
- e. Regolamento amministrativo;
- f. altri regolamenti che si riterranno necessari.

Articolo 46 - Modifiche Statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, debbono essere presentate al Consiglio Nazionale da almeno un terzo degli Enti affiliati ed aventi diritto di voto. Il Consiglio Nazionale, verificata la ritualità della richiesta, convoca, nel rispetto dei termini statutari entro 90 (novanta) giorni, l'Assemblea Nazionale per deliberare sulla suddetta proposta.

Il Consiglio Nazionale può anche convocare, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio Nazionale, nel convocare l'Assemblea Nazionale deve riportare sinteticamente nell'Ordine del Giorno le proposte di modifica.

L'Assemblea Nazionale convocata per deliberare le modifiche allo Statuto è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Per deliberare modifiche allo Statuto sono consentite le deleghe previste per l'assemblea nazionale, nei limiti sopra indicati, ed è necessario il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio e per delega.

Articolo 47 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore aventi finalità e natura giuridica similare, secondo i criteri deliberati dall'assemblea degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Si rinvia a quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 46.

Articolo 48 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dai relativi Regolamenti, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e successive modifiche e integrazioni, dalle relative norme di attuazione e dal Primo Libro del Codice civile e in generale da tutta la normativa che disciplina la materia.

Il presente Statuto, di adeguamento al D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli associati".

Greuter / *M. 2*

